

stampa. La Camera, senza neppure discutere, si uniformò all'ultimo pronunziato del 14 giugno 1883, ritenendo, sul parere conforme del guardasigilli del tempo, che le spettasse di concedere o negare l'autorizzazione a procedere.

Dunque io ritengo che la Commissione avrebbe dovuto tener conto di questi precedenti, specialmente degli ultimi, e ricordarli alla Camera.

Ora, che cosa si dovrà fare per la domanda relativa al deputato Mascilli?

Dal canto mio vorrei uno schiarimento dalla Commissione, dopo il quale mi sarebbe indifferente quasi l'ammettere o no quello che propone la Commissione.

Di che cosa sarebbe responsabile il nostro collega Mascilli?

Se si tratta di una contravvenzione la quale rimanga nei limiti delle contravvenzioni sancite dal Codice comune, per la quale non si possa applicare una pena maggiore di 50 lire di ammenda, sia pure ripetuta più volte, io non avrei difficoltà di associarmi alla proposta della Commissione; ma se invece si ritiene dalla Commissione, ed anche dal collega Gallo, che si debba risolvere la questione, anche per delitti punibili pecuniariamente, non potrò in questo caso non dissentire da essi.

Certo l'autorizzazione a procedere non si limita al giudizio, ma ne comprende le conseguenze; dimodochè un deputato, il quale sia stato sottoposto al giudizio per fatto punibile con pena pecuniaria, se sarà insolubile e dovrà invece la pena pecuniaria convertirsi in carcere, con quella già data autorizzazione potrà essere arrestato. (*Denegazioni al banco della Commissione*). Sta bene; allora abbandonano questa considerazione.

Ma nullameno intendo sapere chiaramente dalla Commissione com'essa interpreti l'articolo 248 del Codice di commercio della cui violazione è imputato il collega Mascilli.

Questo articolo dispone, che la trasgressione delle prescrizioni in esso enunciate è punita con pena pecuniaria che può estendersi sino a lire 50 per ogni giorno di ritardo. Ora io domando: ritiene la Commissione che questa pena di lire 50, che può essere ripetuta per ogni giorno di ritardo, implichi sempre una contravvenzione di polizia? A me pare di sì, poichè, quando la legge dice genericamente che un fatto è punibile con una pena pecuniaria, cioè contravvenzionale non superiore alle lire 50 di ammenda, è chiaro che, per quante volte si voglia moltiplicare l'ammenda, non si potrà uscire dai limiti delle pene di polizia.

Quando la Commissione fosse del mio avviso,

non avrei nessuna difficoltà per conto mio di acconsentire alla proposta della Commissione.

Ma se essa ritenesse che in ogni caso, in cui si tratti di applicare una pena pecuniaria eccedente l'ammenda, non occorresse l'autorizzazione per procedere, non ne approverei le conclusioni.

Ed ancora un'ultima obiezione. Trattandosi di contravvenzione, crede la Commissione che non si pregiudicherebbe un'altra questione, che è essenziale nel fatto relativo all'onorevole Mascilli, affermando, oggi 8 febbraio 1888, che non occorre autorizzazione speciale della Camera? Io ho voluto prender conto del tempo in cui il fatto ascritto al collega Mascilli sarebbe accaduto; e mi è stato riferito che esso rimonta a ben due anni or sono.

Ora, per un fatto, che se esistesse sarebbe punibile con pena contravvenzionale, per un fatto che non sarebbe che una semplice contravvenzione di polizia, perchè la Camera dovrebbe oggi autorizzare il potere giudiziario a procedere, mentre l'azione penale sarebbe già estinta?

In relazione alle risposte che attendo dalla cortesia dell'onorevole Commissione io regolerò il mio voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio.

Fazio. Io ho chiesto di parlare dopo aver udito le conclusioni alle quali è venuto l'onorevole Gallo ed anche perchè, rappresentante della stessa provincia che ha mandato qui l'onorevole Mascilli non posso a meno di rammaricarmi che l'autorità giudiziaria abbia interpretato rigorosamente l'articolo 45 dello Statuto, senza ispirarsi alle vere ed alte considerazioni che lo consigliarono. A questa maniera, ricorrendo così facilmente a tale eccezionale disposizione, si tradisce lo scopo del legislatore e si pregiudica la condizione del deputato, al quale si crea una spiacevole posizione. Imperocchè il pubblico, sentendo di una domanda di autorizzazione per procedere contro un deputato, si forma, del deputato contro il quale quella domanda è diretta, una cattiva opinione e sorgono poi i poco benevoli commenti dei giornali interessati. Per fortuna l'onorevole Mascilli, nella nostra provincia, gode tanto la stima e la fiducia generale, che nessun'ombra può essere stata gettata mai sulla rispettabilità sua per effetto della domanda che ci venne presentata.

L'onorevole Gallo, mentre ha dichiarato che egli riconosce giusta la teorica enunciata dalla Commissione, finì poi col concludere che per questa volta si debba accordare l'autorizzazione.

Ma se l'onorevole Gallo ha fatto plauso alla